



COMUNE DI
TAVAGNACCO

Area tecnica Lavori Pubblici/Patrimonio

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)

Tel. 0432.577312

llpp@comune.tavagnacco.ud.it

www.comune.tavagnacco.ud.it

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI
BRANCO DI VIA ROMA.
CIG A009AB7D8A**

Sommario

ART. 1 - Oggetto del capitolato. Configurazione dell'impianto sportivo	2
ART. 2 - Durata dell'appalto	2
ART. 3 - Utilizzazione dell'impianto sportivo	2
ART. 4 - Documentazione e relazione sulla gestione	3
ART. 5 - Gestione dell'impianto sportivo	4
ART. 6 - Subappalto, Cessione Del Contratto E Cessione Dei Crediti	6
ART. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore	6
ART. 8 - Manutenzione ordinaria	7
ART. 9 - Disciplina degli oneri di manutenzione straordinaria	8
ART. 10 - Tariffe per l'uso dell'impianto sportivo	9
ART. 11 - Concessione in uso temporaneo	9
ART. 12 - Pubblicità interna all'impianto sportivo e attività collaterali	9
ART. 13 - Danni, responsabilità e garanzie assicurative	10
ART. 14 - Garanzia definitiva	11
ART. 15 - Oneri ed obblighi a carico dell'A.C.	11
ART. 16 - Importo di gestione	12
ART. 17 - Calendario, orari di apertura e regolamento dell'impianto sportivo	12
ART. 18 - Consegna, custodia e restituzione dell'impianto	13
ART. 19 - Controlli dell'Amministrazione comunale	13
ART. 20 - Piano di emergenza	14
ART. 21 - Trattamento dei dati	14
ART. 22 - Tracciabilità pagamenti	15
ART. 23 - Sospensione temporanea, revoca dell'appalto e penali	15
ART. 24 - Personale	16
ART. 25 - Variazione di denominazione della ragione sociale	16
ART. 26 - Elenco Allegati	16

ART. 1 - Oggetto del capitolato. Configurazione dell'impianto sportivo

1. Il presente capitolato ha ad oggetto l'appalto della gestione dell'impianto sportivo per il gioco del calcio di Branco, situato in via Roma, d'ora in avanti denominato "impianto sportivo" o "impianto".
2. L'impianto sportivo affidato in uso e gestione, catastalmente censito al Catasto Terreni al Foglio 15 mappali 38 - 433 - 814 - 871, come da planimetria riprodotta nel documento **allegato A)**, comprende:
 - a) campo di calcio a 11;
 - b) campo di sfogo;
 - c) strutture di pertinenza dei due impianti, come indicate nelle planimetrie di cui all'allegato A).Tutti i campi sono completi di impianto di illuminazione.

ART. 2 - Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto di cui al presente capitolato è fissata in 6 (sei) anni e mezzo, per un totale di 78 mesi, decorrenti dal 01.01.2024 ovvero dalla data di stipulazione del contratto, se successiva.
2. Alla scadenza del termine stabilito, l'appalto cesserà senza obbligo di preavviso e di qualunque adempimento procedurale sia da parte dell'Amministrazione Comunale (di seguito "A.C." che da parte dell'Appaltatore.

ART. 3 - Utilizzazione dell'impianto sportivo

1. L'Appaltatore ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via preferenziale rispetto ad ogni altra Associazione sportiva, a condizione di non perdere i requisiti posseduti ai fini dell'appalto di cui al presente capitolato, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento comunale vigente in materia di impianti sportivi. La struttura dovrà essere utilizzata per attività riconducibili all'esercizio della pratica sportiva collegata alla disciplina del calcio o alle altre discipline compatibili, nel rispetto del calendario e degli orari di apertura dell'impianto sportivo di cui al successivo art. 17.
2. L'Appaltatore, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione dell'utilizzo degli spazi dell'impianto:
 - a) utilizzerà l'impianto sportivo, al massimo della sua potenzialità, per le finalità per le quali l'appalto è stato affidato e per lo svolgimento delle attività precisate nel presente capitolato, e comunque in modo da privilegiare lo svolgimento delle seguenti attività:
 - attività con finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo diretta ai minori;
 - attività rivolta all'infanzia e al settore giovanile (rilevata attraverso il numero di praticanti l'attività sportiva);
 - attività per disabili;
 - attività svolte da istituzioni scolastiche, su richiesta di queste ultime;
 - cerimonie sportive ed eventi celebrativi di carattere sportivo.
 - b) utilizzerà e farà utilizzare l'impianto con perizia e diligenza evitando qualsiasi danno a carico dello stesso e dei beni in esso contenuti, in modo da poterlo restituire, alla scadenza dell'appalto, nello stato di perfetta funzionalità ed efficienza;
 - c) garantirà, senza discriminazione alcuna, l'uso degli impianti per attività sportive a società sportive, enti di promozione sportiva, altre associazioni ed enti operanti in ambito locale ed impegnati nella pratica agonistica ed amatoriale del calcio;
 - d) garantirà l'accesso al campo di sfogo da parte del pubblico individuale che intende esercitare attività motorie senza l'utilizzo delle strutture ed attrezzature sportive e senza interferire con le stesse, negli orari di apertura dell'impianto riservati a tale attività e fascia di pubblico.
 - e) consentirà alle istituzioni scolastiche, cui compete la gestione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale,

prive di strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dell'impianto nei periodi definiti dall'Amministrazione Comunale e comunque limitatamente alla durata dell'anno scolastico e all'orario 8.00 – 14.00. In tali occasioni, l'Appaltatore deve garantire il servizio di custodia, pulizia ed assistenza;

- f) assicurerà, in occasione di manifestazioni organizzate da terzi ovvero anche dal Comune, la massima collaborazione informativa e tecnico-organizzativa con i soggetti incaricati di gestire gli aspetti organizzativi delle stesse;
- g) riserverà al Comune l'uso gratuito esclusivo dell'impianto oggetto del capitolato, in tutto o in parte in funzione delle richieste dell'A.C. stessa, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno solare, per lo svolgimento di manifestazioni od attività istituzionali ovvero di iniziative di terzi organizzate in collaborazione con l'A.C., a condizione che le suddette iniziative interessino periodi e giornate non coincidenti con gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'Appaltatore e comunque nel rispetto delle ordinarie esigenze di utilizzo. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

2. L'Appaltatore diffonderà e pubblicherà all'interno dell'impianto ogni comunicazione di interesse pubblico eventualmente richiesta dall'A.C..

3. L'Appaltatore è autorizzato:

- a) ad utilizzare i locali concessi anche per stabilire in essi la propria sede;
- b) ad attivare per tutta la durata dell'appalto, con oneri esclusivamente a proprio carico, linee telefoniche, fax e connessioni Internet da utilizzare per la gestione della propria attività sportiva nonché per la gestione dell'impianto sportivo, dandone preventiva comunicazione scritta all'A.C..
- c) a richiedere contributi, finalizzati al miglioramento o per la straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo, ad Enti Pubblici o privati.

ART. 4 – Documentazione e relazione sulla gestione

1. L'Appaltatore trasmetterà all'A.C.:

	Documento da presentare	Termine di presentazione
a)	documentazione relativa al calendario di utilizzazione dell'impianto per le proprie attività sportive che verranno svolte, ed all'orario definitivo di apertura al pubblico, determinato in modo da soddisfare le esigenze di svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 3.	entro il 25 giugno di ogni anno
b)	documentazione relativa alle concessioni d'uso temporaneo rilasciate ai soggetti richiedenti nel corso di ciascun anno solare di appalto, come specificato al successivo art. 11	entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento di ogni anno
c)	relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. La relazione dovrà essere corredata dei dati e dei documenti relativi ai consuntivi delle entrate e delle spese relative alla gestione, al numero degli iscritti, nonché del prospetto analitico degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) eseguiti nell'anno solare precedente a quello di rendicontazione da parte dell'Appalto (e risultanti anche dal registro previsto al paragrafo 8 co. 2)	entro il 31 gennaio di ogni anno
d)	Copia del registro delle presenze nell'anno solare dell'anno antecedente a quello di presentazione del registro, di cui al successivo articolo 5,	Entro il 10 gennaio dell'anno successivo

	Documento da presentare	Termine di presentazione
	comma 1.8	a quello di riferimento
e)	relazione dettagliata ed esauriente dei danni effettivamente subiti da persone, impianti, attrezzature e beni nell'ambito dell'impianto sportivo e delle circostanze in base alle quali tali danni si sono prodotti	al verificarsi dell'evento
f)	programma annuale definitivo dei lavori ed interventi di manutenzione che verranno eseguiti entro l'anno successivo, a cura dell'Appalto	entro il 31 ottobre di ogni anno

2. L'A.C. verifica la regolarità degli atti trasmessi ai sensi del precedente comma, nonché la conformità dell'utilizzo dell'impianto alle disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di impianti sportivi e nel presente Capitolato, riservandosi di intervenire in caso di irregolarità e/o non conformità.

ART. 5 - Gestione dell'impianto sportivo

1. L'Appalto provvederà:

- 1.1. all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, compresa l'area verde esterna (lato est) all'impianto (con esclusione dell'area giochi), al presidio degli impianti tecnologici ed al controllo degli accessi e delle presenze nonché alla conduzione dell'impianto termico dell'impianto sportivo oggetto di appalto;
- 1.2. agli eventuali allestimenti e disallestimenti necessari all'uso dell'impianto;
- 1.3. alla manutenzione ordinaria dell'impianto, ivi comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso ed i presidi previsti per la sicurezza ed emergenza, come previsto al successivo articolo 8;
- 1.4. alla stipula di tutti i contratti necessari ad assicurare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, delle attrezzature sportive e delle macchine ed attrezzature in dotazione all'impianto destinate alle attività di gestione e manutenzione, nonché la gestione dei contratti stessi;
- 1.5. a garantire che l'impianto sia mantenuto in piena e perfetta efficienza, per evitare eventuali situazioni di potenziale danno o pericolo per persone, impianti, attrezzature e beni del patrimonio comunale o di terzi, curando puntualmente il rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche sportive relative alla gestione degli impianti ed alla pratica sportiva;
- 1.6. ad assumere a proprio carico, sollevandone espressamente l'Amministrazione Comunale, tutti gli obblighi e/o gli oneri di sicurezza connessi al funzionamento dell'impianto, sia rispetto al pubblico, agli atleti, ai tecnici ed altri addetti sportivi, sia rispetto al personale a qualunque titolo impiegato nell'impianto;
- 1.7. ad improntare la gestione dell'impianto sportivo a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza e a dare piena attuazione al progetto di gestione presentato in sede di selezione per l'affidamento dell'appalto;
- 1.8. alla tenuta giornaliera del registro delle presenze, degli orari di utilizzo e delle somme pagate da ogni utente nominativamente registrato, nonché del bollettario attestante l'avvenuto pagamento degli importi, determinati sulla base delle tariffe orarie stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- 1.9. ad organizzare le attività di gestione dell'impianto in modo da uniformarle ai canoni di correttezza, cortesia e disponibilità all'ascolto nei confronti di chiunque frequenti l'impianto sportivo in quanto fruitore di un pubblico servizio;
- 1.10. a non apportare modifiche, migliorie o trasformazioni allo stato dei luoghi come consegnati e come risultanti dagli appositi verbali di cui all'articolo 18;
- 1.11. ad assicurare, a cura e spese proprie dell'Appalto, oltre alle manutenzioni poste a carico dell'Appaltatore dal presente Capitolato, anche l'esecuzione degli ulteriori interventi di manutenzione dell'impianto sportivo proposti in sede di offerta, siano essi considerati di natura ordinaria che straordinaria;

- 1.12. all'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari ad intestare a proprio nome le utenze relative agli impianti elettrici, del gas, idrici, di riscaldamento, telefonici e la gestione dei relativi contratti. La volturazione delle utenze dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla stipula del contratto;
- 1.13. ad esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme del regolamento comunale vigente in materia di impianti sportivi;
- 1.14. in relazione a tutte le attività da esercitare nell'impianto e per ognuna di esse, a richiedere il rilascio degli atti prescritti dalle vigenti norme (agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze, permessi e simili) ai fini del regolare svolgimento delle stesse;
- 1.15. a prestare i servizi di gestione, nel rispetto di tutte le norme che regolano le singole attività e nell'osservanza di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico;
- 1.16. a garantire l'adempimento degli obblighi previsti del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e dal D.M. 03.09.2021. dell'Appalto è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- 1.17. a nominare un referente unico per tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Capitolato e alla gestione dell'impianto, incluse le attività di manutenzione previste dal presente atto e a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di tale referente, entro il quinto giorno antecedente a quello d'inizio dell'attività presso l'impianto sportivo;
- 1.18. a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il quinto giorno antecedente a quello d'inizio dell'attività presso l'impianto sportivo, il nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l'impianto e a presentare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti da parte del terzo responsabile per la conduzione di detto impianto;
- 1.19. ad assicurare lo svolgimento di ogni altra attività prevista nel presente capitolato;
- 1.20. al controllo sistematico delle condizioni strutturali e dei requisiti di funzionalità e di efficienza dell'impianto e delle attrezzature ed alla verifica, al termine dell'attività, che l'impianto non abbia subito danneggiamenti di alcun genere ed entità; che i mezzi e presidi antincendio non siano stati manomessi od alterati in alcun modo; che le attrezzature ed i materiali in dotazione all'impianto siano tutti presenti ed in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità; che i servizi risultino tutti in condizioni tali da poter essere riutilizzati dagli altri fruitori dell'impianto al fine di verificare l'insussistenza di condizioni, situazioni e circostanze potenzialmente lesive della sicurezza dei fruitori dell'impianto;
- 1.21. ad eseguire adeguata sorveglianza del pubblico in ingresso e in uscita dall'impianto e controllo dell'effettiva titolarità e validità dei titoli di accesso all'impianto posseduti dai gruppi sportivi, associazioni ed ogni altro soggetto frequentante;
- 1.22. ad informare gli utilizzatori in ordine all'uso dell'impianto, con particolare riferimento alle regole di comportamento, ai divieti ed alle limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal Regolamento comunale e dal presente Capitolato. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto;
- 1.23. a rilasciare ai richiedenti i provvedimenti di concessione d'uso temporaneo dell'impianto, secondo quanto disposto all'art. 11 e fermo restando quanto stabilito nell'art. 3;
- 1.24. a rispettare il calendario di apertura annuale e gli orari di funzionamento e di apertura al pubblico dell'impianto in conformità a quanto precisato negli artt. 3 e 17;
- 1.25. all'approntamento delle attrezzature sportive e non sportive necessarie per lo svolgimento delle attività previste all'interno dell'impianto;
- 1.26. a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali malfunzionamenti dell'impianto entro 24 ore dall'accertamento del malfunzionamento;
- 1.27. all'assistenza tecnica ed organizzativa necessaria per il regolare svolgimento delle manifestazioni aperte al pubblico;
- 1.28. alla gestione delle attività di infermeria e primo soccorso sia per gli atleti, sia per il pubblico eventuale;

- 1.29. ad inviare la documentazione e la relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività svolta, con le modalità e nei contenuti fissati al precedente art. 4, al referente dell'A.C.;
 - 1.30. a consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale dell'A.C. addetto al controllo;
 - 1.31. a trasmettere, in caso di sostituzione dei tamburi delle serrature presenti nell'impianto, copia delle chiavi all'A.C..
3. L'A.C. verificherà l'andamento dei consumi, tenendo conto dell'intensità di utilizzo dell'impianto.
4. L'Appaltatore, al fine di garantire un'efficace gestione dell'impianto, metterà a disposizione dello stesso e della sua utenza ulteriori attrezzature sportive o extrasportive, per esigenze che non possono essere soddisfatte con la dotazione in uso oppure in caso di necessità ed urgenza. Ai fini di cui sopra l'Appaltatore potrà farsi carico, nel corso dell'appalto, di eventuali acquisti o noleggi di attrezzature a propria cura e spese e senza alcun concorso finanziario dell'A.C..

ART. 6 - Subappalto, Cessione Del Contratto E Cessione Dei Crediti

1. Per quanto riguarda il subappalto, si applica l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. É fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
3. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'A.C., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
4. É ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'A.C. nel rispetto dell'art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
 - a) le spese per i consumi di energia elettrica, utenze telefoniche, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto;
 - b) le spese di pulizia, di vigilanza, di controllo e presidio dell'impianto;
 - c) le spese di tutte le manutenzioni ordinarie nonché delle ulteriori manutenzioni offerte in sede di gara, compreso l'approntamento dei campi di gioco al fine di garantire il regolare svolgimento delle gare e con l'impiego di materiale omologato;
 - d) le spese per lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, nonché per il tempestivo ripristino funzionale dell'impianto dopo lo svolgimento delle stesse;
 - e) tutti gli oneri relativi all'utilizzazione del personale impiegato nell'espletamento dei servizi di gestione dell'impianto;
 - f) le spese per il materiale di consumo necessario al funzionamento ordinario dell'impianto e alle operazioni di manutenzione previste dal presente capitolato;
 - g) le spese per l'organizzazione e la gestione della sicurezza dell'impianto in occasione dello svolgimento di partite, di gare o manifestazioni relative alle discipline sportive praticabili nell'impianto, meglio precisate nel precedente art. 3, e/o altre discipline sportive compatibili e di ogni altra attività all'interno dell'impianto;
 - h) le spese di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura in dotazione nonché delle attrezzature eventualmente acquistate dall'Appaltatore, con assunzione di ogni altro eventuale onere in modo da garantire comunque il mantenimento dei requisiti di omologazione dell'impianto;
2. L'Appaltatore utilizzerà, ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, le attrezzature ed i beni di sua proprietà, escludendo sin d'ora qualunque pretesa o richiesta nei confronti dell'A.C..
3. Tutti gli oneri tributari previsti a carico del proprietario dell'impianto oggetto del capitolato, qualora dovuti, sono a carico dell'Appaltatore per tutta la durata della gestione (ad es. TARI, IMU, etc...).

ART. 8 - Manutenzione ordinaria

1. La manutenzione ordinaria delle strutture di cui si compone l'impianto sportivo, nonché degli arredi e delle attrezzature in dotazione allo stesso, a totale carico dell'Appaltatore, comprende gli interventi di seguito riportati, da considerarsi minimi, con relativo scadenziario:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, riparazioni e parziali sostituzioni di rivestimenti e di pavimenti interni ed esterni, da effettuarsi alla bisogna e comunque almeno ogni 24 mesi;
- b) tinteggiatura interna ogni 24 mesi di spogliatoi, servizi igienici, locali docce, previa sanificazione da muffe e spore e stesura di pittura traspirante;
- c) tinteggiatura ogni 36 mesi delle parti in legno (porte, stecche, ecc.) con stesura di vernice apposita;
- d) verniciatura periodica di pali in ferro e traverse, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti, da effettuarsi alla bisogna ovvero almeno ogni due anni;
- e) controllo semestrale della staticità delle porte;
- f) controllo, al termine di ogni presenza, delle reti delle porte e sistemazione o sostituzione delle stesse ove necessaria;
- g) revisione annuale delle recinzioni delimitanti l'esterno dell'impianto comprensive di tensione e tiraggio dei fili tenditori e riparazione (immediata) di eventuali squarci nella maglia delle reti in metallo;
- h) serramenti, serrature e chiavistelli (interni ed esterni), in qualunque materiale: verifica annuale dello stato di conservazione di tutte le parti, compreso cerniere, chiudi-porta se presenti, maniglie e ogni organo di chiusura, con sostituzione di parti danneggiate ogniqualvolta necessario, per mantenere efficienti e adatti al loro scopo gli infissi, le serrature ed i chiavistelli;
- i) Impianto idro-termo-sanitario: verifica delle apparecchiature installate, delle rubinetterie, degli accessori (soffioni docce, tavolette copri wc, termosifoni, valvole, accessori per disabili, specchi, ecc.) almeno due volte all'anno, con sostituzione delle parti non più funzionanti ogni volta si rendesse necessario;
- j) manutenzione periodica obbligatoria per legge (spese di revisione, controlli annuali, controlli biennali sui fumi, ecc.) degli impianti termici;
- k) pulizia ordinaria annuale e al bisogno del manto di copertura, lattonerie (grondaie e pluviali) pozzetti di raccolta, da foglie od altro materiale da intasamento, compresa disotturazione di condotte delle acque reflue e meteoriche;
- l) manutenzione periodica semestrale degli impianti elettrici (compresi eventuali impianti di suoneria, di allarme, centraline) e in particolare dei quadri elettrici, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con eventuale sostituzione delle parti inefficienti quali ad esempio spie e fusibili, lampade, interruttori, punti presa, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente ai preesistenti; resta in carico al Comune il controllo periodico dell'impianto della messa in sicurezza a terra, come previsto dal DPR 462/2001, che provvederà ad affidare la verifica ad apposita ditta incaricata;
- m) controllo periodico, nei termini previsti dalla normativa vigente, degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, con aggiornamento del registro dei controlli fornito dal Comune, che va custodito nell'impianto sportivo e messo a disposizione su richiesta;
- n) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili dell'area di attività sportiva e sostituzioni di parti accessorie e riparazioni di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- o) manutenzione ordinaria, riparazione e sostituzione (se necessaria e dovuta ad incuria nell'uso) di tutti gli arredi presenti all'interno dei fabbricati;
- p) manutenzione ordinaria, ricovero e custodia delle attrezzature in dotazione dell'impianto sportivo e di quelle eventualmente acquistate dall'Appaltatore;

- q) acquisto e manutenzione attrezzi ed apparecchiature occorrenti per le attività di pulizia e manutenzione ordinaria spettanti all'Appaltatore;
- r) lavaggio vetri e serramenti con cadenza bimestrale;
- s) lavaggio giornaliero della zona "pulizia tacchetti" parte ovest degli spogliatoi;
- t) lavaggio spogliatoi, locali docce e servizi igienici, al termine di ogni presenza, con prodotti disinfettanti e sanificanti, onde evitare formazione di muffe e calcare;
- u) pulizia e spazzatura settimanale della zona esterna agli spogliatoi compresa entro la rete di recinzione;
- v) lievo giornaliero e trasporto in discarica autorizzata di qualsiasi rifiuto abbandonato all'interno e anche negli immediati pressi dell'impianto sportivo;
- w) posizionamento od eventuale lievo di striscioni pubblicitari appesi alle recinzioni esterne;
- x) fornitura materiale di consumo;
- y) fornitura di una cassetta di pronto soccorso, attrezzata per il primo intervento e relativo approvvigionamento per tutta la durata dell'appalto;
- z) rimozione e pulizia giornaliera di tutte le parti del fabbricato da sporcizia di qualsiasi genere;
- aa) fornitura delle lampade elettriche da sostituire nelle torri faro dell'illuminazione dei campi di gioco;
- bb) sfalcio delle aree interne alle recinzioni al fine che l'altezza dell'erba non sia mai superiore a cm. 8;
- cc) sfalcio dei terreni di gioco seconda bisogna;
- dd) manutenzione dei terreni di gioco comprensiva di tutte le operazioni colturali necessarie, nel rispetto delle buone pratiche agronomiche, comprensiva dell'approvvigionamento di tutti i materiali da consumo per l'ottenimento di lavoro a perfetta regola d'arte;
- ee) manutenzione delle aree verdi esterne lato est dell'impianto sportivo e delle aree verdi di pertinenza dell'impianto (con esclusione dell'area giochi), compresa potatura degli alberi, salvo quanto previsto al successivo art. 15, comma 1, lett. a).

2. L'Appaltatore compilerà un registro contenente tutti i dati essenziali relativi agli interventi effettivamente eseguiti (tipologia intervento, eventuale ditta esecutrice, date inizio e fine lavori, parti degli impianti interessate, importo spese sostenute, estremi delle eventuali certificazioni conseguite, ecc.).

3. L'Appaltatore eseguirà gli interventi di manutenzione quando essi sono necessari per il regolare funzionamento dell'impianto, ancorché non evidenziati al precedente comma 1.

4. L'Appaltatore esibirà al personale comunale incaricato di effettuare i controlli e le verifiche di cui al successivo art. 19, il registro di cui al precedente comma 2 ogni volta che tale personale chieda di prenderne visione.

5. Nel caso in cui, a seguito di contraddittorio con il referente di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.18, venga riscontrata la mancata esecuzione da parte dell'Appaltatore di interventi o lavori di manutenzione ordinaria previsti dal programma ovvero in ogni caso necessari, l'A.C. prescriverà l'esecuzione di tali interventi diffidando l'Appaltatore ad adempiere alla prescrizione entro un termine prestabilito. Nel caso in cui l'Appaltatore non vi provveda entro detto termine gli interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'A.C. con contestuale addebito all'Appaltatore delle spese relative ed escussione della cauzione di cui al successivo art. 14, fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese stesse. In questo caso l'Appaltatore reintegrerà la cauzione nel suo importo originario entro il 15° giorno successivo a quello di eseguita escussione.

ART. 9 - Disciplina degli oneri di manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria è a carico dell'A.C..

2. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, all'Appaltatore per l'eventuale interruzione temporanea delle attività in conseguenza dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria a cura dell'A.C., la cui tempistica dovrà comunque essere preventivamente concordata, ove possibile, con l'Appaltatore.

3. L'Appaltatore segnalerà all'A.C. ogni fatto da cui derivi la necessità e/o l'urgenza di un intervento di straordinaria manutenzione, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1.

4. In caso vi sia la necessità di riparazioni urgenti, si procederà ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 20.12.2006, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 07.07.2015.

ART. 10 - Tariffe per l'uso dell'impianto sportivo

1. L'Appaltatore non potrà applicare tariffe superiori a quelle stabilite dall'A.C.. Le tariffe d'uso dell'impianto, al netto dell'IVA, includono l'uso di spogliatoi, docce e servizi nonché i costi di pulizia, custodia ed illuminazione.
2. Il tariffario è esposto a cura dell'Appaltatore all'ingresso dei due impianti in luogo ben visibile ai frequentatori ed è pubblicato, a cura dell'A.C., sul sito web dello stesso.
3. Le tariffe per l'uso degli impianti da parte di terzi sono corrisposte direttamente all'Appaltatore, che le utilizza per la gestione degli impianti oggetto del capitolato. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e il tariffario dovrà essere esposto in modo visibile all'utenza.
4. L'Appaltatore deve sottoporre a preventivo nulla osta dell'A.C. di Tavagnacco ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

ART. 11 - Concessione in uso temporaneo

1. In materia di concessioni d'uso degli impianti, l'Appaltatore osserverà il regolamento comunale vigente per la gestione degli impianti sportivi. In particolare la concessione in uso temporaneo dell'impianto è effettuata in via prioritaria alle società ed associazioni sportive operanti nel territorio comunale.
2. In esito alle istanze presentate da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi e altri enti, previo esame istruttorio delle stesse eseguito nel rispetto dei criteri del Regolamento Comunale, l'Appaltatore predispone il prospetto riassuntivo dell'uso degli impianti secondo quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 1, lett. b).
3. L'Appaltatore provvede altresì al rilascio dei titoli individuali di accesso agli impianti ai singoli richiedenti (atleti e/o frequentatori, anche occasionali) sulla base delle regole per l'accesso e l'uso fissate nel Regolamento di gestione degli impianti sportivi, nonché sulla base delle regole tariffarie previste dal piano tariffario di cui all'articolo 10.

ART. 12 - Pubblicità interna all'impianto sportivo e attività collaterali

1. L'Appaltatore ha diritto ad esercitare la pubblicità visiva all'interno dell'impianto sportivo, previo rilascio di autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali nel rispetto dell'apposito Regolamento sulla pubblicità e con l'obbligo di ottemperare al pagamento del relativo canone comunale di pubblicità. I cartelli, le insegne e gli altri simboli pubblicitari dovranno essere stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro delle strutture. Resta concordato che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dell'Appaltatore, l'A.C. ha la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretesa di danni nei confronti dell'Amministrazione Comunale in conseguenza della rimozione stessa e gravando le spese sull'Appaltatore inadempiente.
2. L'Appaltatore risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi all'esercizio delle attività di cui al presente articolo, e comunque solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo.
3. Al gestore è inoltre concesso:
 - proporre progetti volti alla promozione dell'utilizzo a fini sportivi e ricreativi degli spazi e delle strutture anche mediante l'installazione di strutture temporanee o semipermanenti, da adibire a punti di ristoro e bar, ovvero tensostrutture amovibili adibite a momenti di ritrovo, svago, gioco ed aggregazione, nell'ambito comunque dell'attività sportiva. Detti manufatti dovranno risultare compatibili con le norme urbanistiche e con i vincoli d'area. Resta inteso che i manufatti dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi di legge.

- richiedere autorizzazioni di bar e ristoro aperto al pubblico all'interno dell'area in gestione;
- richiedere autorizzazioni per la vendita di articoli sportivi all'interno dell'area in gestione.

Ogni onere e ogni provento è a carico ed a favore del gestore, il quale dovrà altresì provvedere all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, in conformità alle vigenti normative ed ai regolamenti comunali.

ART. 13 - Danni, responsabilità e garanzie assicurative

1. L'Appaltatore è responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dai Soci e/o allievi e/o iscritti e/o collaboratori e/o personale dipendente mentre svolgono e/o partecipano alle attività promosse e/o organizzate dall'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

3. L'Appaltatore risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi oggetto della convenzione ed esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità assumendone pienamente ed incondizionatamente l'onere salvo il caso fortuito.

4. L'Appaltatore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

5. L'Appaltatore può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, lesioni a persone o altri danni a cose.

6. L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultimo e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del rapporto contrattuale) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale di Tavagnacco) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione e manutenzione dei locali, strutture e beni consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o altre;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia;

• qualifica di "terzi" alle persone, per le quali non vale la garanzia "R.C.O.", e delle quali l'Appaltatore si può avvalere nel rispetto della vigente legislazione (lavoratori occasionali, persone della cui opera l'Appaltatore si avvalga in forma saltuaria ed occasionale, ecc.). La garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile che ricada sull'Appaltatore per danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori/attività per conto dell'assicurato/Appaltatore;

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la clausola di "Buona Fede INAIL"

7. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte (comprese quelle dei terzi cui l'Appaltatore abbia concesso l'uso dei beni o affidato l'esecuzione dei lavori), così come l'eventuale loro inesistenza non esonerano l'Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né

dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. L’A.C. declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà dell’appaltatore.

8. In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C.T./O già attivata ed in tal caso produrre una specifica appendice nella quale venga precisato che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalle attività affidate nonché uno speciale vincolo di una quota del massimale, non inferiore ai limiti minimi suindicati, esclusivamente riferita all’appalto in oggetto. Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

9. La copia dei contratti assicurativi dovrà essere consegnata al referente dell’A.C. entro il quinto giorno successivo alla data di stipula del contratto di appalto del servizio di gestione dell’impianto sportivo.

10. L’Appaltatore si impegna inoltre a fornire per tempo all’A.C. una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

ART. 14 – Garanzia definitiva

1. A garanzia del risarcimento degli eventuali danni al patrimonio dell’A.C. e del puntuale adempimento del presente appalto, l’Appaltatore deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 117 del d.lgs. 36/2023.

2. L’Appaltatore consegnerà al Comune, contestualmente alla stipula del contratto, la cauzione di cui al presente articolo.

3. La garanzia definitiva è utilizzata per il risarcimento degli eventuali danni patiti dall’A.C. in conseguenza di fatti o comportamenti inerenti alla gestione degli impianti oggetto del capitolato, di cui è responsabile l’Appaltatore, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere reintegrato nel suo importo originario, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del rapporto contrattuale e sarà svincolata e restituita all’Appaltatore dopo la scadenza del rapporto stesso a seguito degli accertamenti inerenti alla regolarità dei servizi di gestione espletati dall’Appaltatore, al puntuale adempimento di tutti gli impegni previsti dal presente capitolato e alle condizioni degli impianti verificate in occasione della riconsegna degli stessi di cui all’art. 18.

5. La garanzia definitiva parzialmente trattenuta sarà reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione all’Appaltatore, pena la revoca dell’appalto.

6. L’incameramento della garanzia viene disposto con il medesimo provvedimento con cui viene accertato il danno da risarcire e dichiarata la relativa responsabilità dell’Appaltatore; il medesimo provvedimento conterrà inoltre l’invito a reintegrare la garanzia entro il termine di cui sopra.

ART. 15 - Oneri ed obblighi a carico dell’A.C.

1. Sono a carico dell’A.C.:

- a. gli oneri derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde arboreo ad alto fusto e dagli eventuali altri interventi comunque non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 8 e nell’offerta presentata in sede di gara;
- b. gli oneri derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area giochi adiacente all’impianto sportivo (lato ovest)
- c. gli oneri derivanti dalle opere e dagli interventi di manutenzione straordinaria posti a carico dell’A.C., fatto salvo quanto disposto al comma 1 del precedente art. 9, fermo restando che gli oneri e le responsabilità relative agli interventi la cui esecuzione è sicuramente riconducibile ad incuria, negligenza o ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione nei termini stabiliti nel precedente art. 8, saranno addebitati all’Appaltatore stesso;
- d. gli oneri derivanti da opere ed interventi di manutenzione straordinaria e da interventi di adeguamento degli impianti alle norme di materia di sicurezza ed esercizio degli impianti sportivi

e alle norme approvate dalle competenti autorità sportive per lo svolgimento delle gare nazionali di calcio;

- e. gli oneri derivanti da opere ed interventi di modifica, ampliamento e miglioria degli impianti oggetto del capitolato, compresi gli eventuali interventi di miglioria delle aree verdi e dei parcheggi d'uso pubblico, decisi dal comune stesso;
 - f. gli oneri derivanti dalle operazioni conseguenti ad eventuali gravi calamità naturali che dovessero colpire l'area degli impianti oggetto del capitolato;
 - g. gli oneri assicurativi per la copertura contro i rischi da incendi ed eventi calamitosi di origine naturale che colpiscano i beni immobili oggetto del capitolato;
 - h. gli oneri relativi al controllo periodico dell'impianto della messa in sicurezza a terra, come previsto dal DPR 462/2001 e gli interventi richiesti a seguito della suddetta verifica periodica;
 - i. gli oneri derivanti dalla sostituzione di arredi e attrezzature (per fine esercizio o irreparabilità degli stessi dovuti a vetustà e non a cattivo utilizzo come specificato nell'art. 8 lett. o)) in dotazione all'impianto come risultanti **dall'allegato B**);
 - j. gli interventi di sostituzione delle lampade delle torri faro d'illuminazione dell'impianto sportivo, che verranno fornite dall'Appaltatore come disposto dall'art. 8, comma 1, lettera aa).
2. L'A.C. utilizzerà gli eventuali contributi ricevuti da enti pubblici e privati e specificamente destinati all'impianto sportivo, per attività di promozione e valorizzazione dei servizi erogati all'utenza sportiva e per ulteriori attività di sviluppo e miglioramento funzionale della struttura.
 3. Tutti i lavori e gli interventi di competenza dell'A.C. saranno eseguiti in modo da arrecare il minor disagio possibile allo svolgimento delle attività sportive ed essere compatibili, dal punto di vista temporale, con le esigenze di funzionamento della struttura. L'A.C. comunicherà all'Appaltatore i propri referenti tecnici preposti agli interventi di manutenzione che dovranno essere contattati per segnalare eventuali guasti all'impiantistica e per il mantenimento in efficienza della struttura.

ART. 16 - Importo di gestione

1. Il pagamento degli importi dovuti, anno per anno, avverrà dietro presentazione di regolare fattura quadrimestrale alle seguenti scadenze: 30/4, 31/8 e 31/12. L'ultima rata relativa all'anno di gestione 2030, anziché essere quadrimestrale, sarà erogata ad avvenuta scadenza dell'appalto.
2. L'importo complessivo offerto e pertanto anche l'importo annuale, come determinato nell'offerta presentata, si intende fisso ed invariabile per il primo anno di affidamento del servizio. Per gli anni successivi si procede alla revisione del prezzo ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. comma 3 lett. b) con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, riferito al periodo gennaio dell'anno in corso/gennaio anno precedente.
3. Nel caso in cui l'A.C. debba limitare l'uso dell'impianto sportivo per lavori di straordinaria manutenzione o per interventi di ripristino funzionale conseguenti a eventi calamitosi ovvero nel caso in cui il risultato della gestione annuale dell'Appaltatore sia positiva, il corrispettivo di cui al presente articolo sarà ridotto e non si darà luogo ad alcuna indennità.

ART. 17 - Calendario, orari di apertura e regolamento dell'impianto sportivo

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 1 lett. a), per il primo anno l'Appaltatore trasmetterà all'A.C. entro 30 giorni successivi alla firma dell'atto una proposta relativa:
 - a) al calendario definitivo di funzionamento dell'impianto (anche distinto per ciascuno dei due campi), valido fino al 30/06 dell'anno successivo a quello di presentazione, in cui il periodo di apertura sia stabilito in funzione delle esigenze dell'utenza e della massima efficacia ed efficienza dei servizi offerti dagli impianti stessi, coerente con il piano di apertura presentata in sede di offerta;
 - b) all'orario definitivo di apertura al pubblico, determinato in modo da soddisfare le esigenze di svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 3, coerente con il piano di apertura presentata in sede di offerta;
 - c) al regolamento specifico dell'uso dell'impianto sportivo.

2. Gli orari di apertura al pubblico di cui al comma precedente, lett. b), possono essere diversificati per impianto e resi flessibili anche in base alla distribuzione temporale delle esigenze nell'arco della settimana e nei diversi periodi dell'anno, purché tali orari siano coerenti con il piano di apertura presentato in sede di offerta.
3. L'A.C. esaminerà ed approverà la proposta di cui al precedente comma 1, fatte salve eventuali richieste di modifica, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
4. L'Appaltatore rispetterà e farà rispettare il regolamento specifico dell'impianto e provvederà ad esporlo al pubblico al suo ingresso e in altri punti che ne garantiscano la massima visibilità.
5. E' data facoltà all'Appaltatore di utilizzare a titolo gratuito gli impianti anche in fasce orarie aggiuntive rispetto all'orario di apertura al pubblico di cui al comma 2, per lo svolgimento di proprie attività istituzionali ovvero anche per lo svolgimento delle attività secondarie previste dalla presente convenzione.
6. Eventuali modifiche temporanee del calendario di funzionamento e dell'orario di apertura al pubblico degli impianti saranno preventivamente comunicate all'A.C. per il relativo nulla osta.
7. L'Appaltatore posizionerà agli ingressi dell'impianto sportivo apposite tabelle recanti il calendario e gli orari di apertura del medesimo e le aggiornerà nel corso del tempo ad ogni variazione che verrà effettuata.

ART. 18 - Consegna, custodia e restituzione dell'impianto

1. All'Appaltatore è affidata la custodia dei locali, degli impianti tecnologici, delle attrezzature e di tutti i beni esistenti nell'impianto sportivo oggetto dell'appalto, quali risultano dai verbali redatti, in contraddittorio fra le parti, all'atto della consegna dello stesso. L'Appaltatore userà la diligenza del buon padre di famiglia nella custodia dei beni consegnatigli, avendone la massima cura e tenendone presenti le caratteristiche e la destinazione funzionale.
2. La consegna dell'impianto sportivo sarà formalizzata a seguito di un apposito sopralluogo a cui parteciperanno i rappresentanti di entrambe le parti. I verbali di consegna redatti nel corso del sopralluogo saranno sottoscritti al termine dello stesso. Durante il suddetto sopralluogo, i rappresentanti dell'A.C. forniranno all'Appaltatore le informazioni relative a rischi specifici esistenti e a tutti i sistemi e i dispositivi di sicurezza di cui essi sono provvisti nonché una copia di tutta la documentazione tecnica disponibile, come da elenco riportato nell'**Allegato C**, ed ogni altro chiarimento utile alla predisposizione del piano di sicurezza di cui al successivo art. 20.
3. Al termine dell'appalto, i locali, gli impianti tecnologici, le attrezzature e tutti i beni esistenti nell'impianto sportivo oggetto dell'appalto saranno riconsegnati in condizioni di piena funzionalità e in perfetto stato di conservazione, compreso eventuali interventi o forniture derivanti da contributi ottenuti dall'Associazione sportiva da Enti Pubblici o privati, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso dell'impianto e alla vetustà dello stesso.
4. L'atto di riconsegna dei locali al concedente avverrà entro il termine di scadenza naturale dell'appalto e consisterà in un complesso di operazioni analoghe a quelle eseguite all'atto della consegna, dirette a verificare la consistenza e lo stato di fatto dei beni concessi.
5. La riconsegna sarà effettuata mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra le parti. In tale sede gli incaricati comunali potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dei locali. L'Appaltatore rimedierà senza indugio ed, al più tardi, nel termine indicato. Qualora non vi provveda l'Appaltatore, l'A.C. provvederà all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno dell'Appaltatore, rivalendosi sulla garanzia definitiva, salva ed impregiudicata la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Contestualmente alla riconsegna, l'Appaltatore curerà lo sgombero dell'impianto sportivo delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

ART. 19 - Controlli dell'Amministrazione comunale

1. L'A.C. si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento il rispetto del presente capitolato, la destinazione d'uso, l'efficienza della gestione, lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, per mezzo dei suoi tecnici o di altri dipendenti o incaricati.

A tal fine:

- a) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
- b) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- c) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I controlli si eseguono mediante visite periodiche, ispezioni, verifiche tecniche e mediante richieste ed esame di documentazione. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. Gli eventuali rilievi formulati in occasione dei predetti controlli, qualora ritenuti tali da integrare la fattispecie dell'inadempimento contrattuale, saranno formalmente segnalati e contestati all'Appaltatore con P.E.C. Nel caso in cui risultino accertati inadempimenti gravi e reiterati l'A.C. avvierà la procedura di sospensione e/o revoca l'Appalto di cui all'art. 23. Resta inteso inoltre che sarà facoltà dell'A.C. per mezzo dei soggetti indicati al precedente comma esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente capitolato, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi.

3. Gli uffici comunali incaricati di svolgere le funzioni di attività e di controllo sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di gestione dell'impianto sportivo da parte dell'Appaltatore sono i seguenti, ciascuno per quanto di sua competenza:

- Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;
- Polizia Locale.

ART. 20 –Piano di emergenza

1. Si da atto che, data la natura del rapporto contrattuale, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 26 c. 3 del d.lgs. 81/2008. Non rilevandosi interferenza con personale comunale, non viene redatto il DUVRI e pertanto non ci sono oneri di sicurezza da interferenza.

2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

3. L'Appaltatore è tenuto a conservare, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza e antincendio, un registro delle manutenzioni da cui possa essere desunto l'avvenuto controllo periodico degli impianti e dei presidi antincendio.

4. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

- l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
- le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
- Le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
- le procedure per l'esodo del pubblico.

5. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

ART. 21 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 nonché del Regolamento UE 2016/679, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e designa l'I.A. responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

In particolare l'I.A.:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e

sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica degli utenti;

- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

ART. 22 - Tracciabilità pagamenti

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 l. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii..
2. L'Appaltatore s' impegna a dare immediata comunicazione alla stazione aggiudicante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 - Sospensione temporanea, revoca dell'appalto e penali

1. L'A.C. può disporre la sospensione temporanea dell'appalto quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto sportivo inagibile, a insindacabile decisione delle competenti Aree comunali, dandone comunicazione all'Appaltatore con il massimo anticipo temporale possibile.

2. Nel suddetto caso nessuna indennità spetta all'Appaltatore.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 07.07.2015, ed in particolare, in caso di:

- a) motivi gravi e urgenti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico - finanziario dell'Appaltatore;
- c) gravi e reiterati inadempimenti delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore secondo quanto previsto dal presente atto accertati dal concedente in esito alle verifiche effettuate dall'amministrazione in applicazione dell'articolo 19, in contraddittorio con l'Appaltatore, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ai suddetti inadempimenti;
- d) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti minimi necessari per l'affidamento della gestione dell'impianto come previsti dal regolamento comunale;
- e) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con l'Appaltatore purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto dell'A.C. di Tavagnacco o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'A.C.;
- f) esercizio di attività non consentite dal presente capitolato e non autorizzate dall'A.C.;
- g) mancato o parziale risarcimento di eventuali danni;
- h) conduzione dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- i) reiterate negligenze nella conduzione dell'impianto sportivo con gravi ed evidenti conseguenze sul decoro del medesimo e/o sulle sue condizioni igieniche;
- j) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo "tracciabilità dei pagamenti";

L'A.C. procede, previa diffida, a contestare, con comunicazione scritta all'A.C. i singoli episodi di inosservanza o inadempienza degli obblighi nascenti dal presente rapporto di appalto, con facoltà dell'A.C. di presentare entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione le proprie osservazioni e controdeduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine per presentare le osservazioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili dall'A.C., quest'ultima procede:

- ad applicare una penale fino a € 1.000,00 a seconda della gravità, che potrà essere recuperata mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 14;
- se del caso, alla stima e alla conseguente immediata esecuzione delle manutenzioni ordinarie non eseguite o non correttamente eseguite, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dell'Appaltatore, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso del risarcimento per eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese;
- alla revoca dell'appalto.

4. L'A.C. può procedere altresì alla revoca dell'appalto per motivi di pubblico interesse senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

5. L'A.C. procede inoltre alla revoca per mancata trasmissione, entro 5 gg. antecedenti a quello di inizio dell'attività presso l'impianto sportivo, della nomina del terzo responsabile per quanto riguarda gli impianti termici e la nomina del preposto alla sicurezza degli impianti.

6. Gli atti di sospensione di cui al primo comma e di revoca di cui al 3° comma sono adottati a conclusione di una procedura di accertamento eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore.

ART. 24 - Personale

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a corrispondere agli operatori inquadrati come lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza e dagli eventuali accordi locali integrativi e ad assicurare nei confronti di tutto il personale impiegato nei servizi di gestione dell'impianto l'osservanza della normativa di riferimento in materia assicurativa, previdenziale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili, sollevando l'A.C. da qualsiasi responsabilità concernente ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nei servizi di gestione dell'impianto oggetto del capitolato;
- a rispettare l'art. 2 della legge n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato", nel caso di attività prestata da volontari facenti parte dell'operatore economico concorrente;
- a osservare e a far osservare ai propri collaboratori e/o dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013, disponibile al seguente indirizzo:
- <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento>. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ad osservare e a far osservare ai suoi collaboratori e/o dipendenti le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato dal Comune di Tavagnacco e disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao-triennio-2023-2025>.

ART. 25 - Variazione di denominazione della ragione sociale

1. L'Appaltatore è tenuto ad informare l'A.C., tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale, alla natura giuridica ed allo Statuto, indicando il motivo della variazione.

2. Sarà cura dell'A.C. richiedere chiarimenti e verificare, ai fini della prosecuzione dell'appalto, il rispetto delle condizioni e requisiti previsti in sede di gara. Di tali verifiche sarà cura dell'A.C. darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore.

3. L'Appaltatore sarà poi tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla variazione di cui al comma 1, copia degli atti di variazione all'A.C..

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di dare comunicazione all'A.C. di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali, entro e non oltre 10 giorni dal Verbale di Assemblea Soci.

ART. 26 - Elenco Allegati

1. Al presente capitolato sono allegati i seguenti documenti:

- A. Planimetria dell'impianto sportivo denominato "Impianto Sportivo di Branco"
- B. Elenco analitico dei beni di cui si compone l'impianto sportivo
- C. Elenco dei documenti tecnici di cui all'art. 18.
- D. Scheda informativa rischi impianto